

Letto, approvato e sottoscritto



IL SINDACO

Avv. Giuseppe Falcomatà

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Giovanna A. Acquaviva

CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 70 DEL 21 APRILE 2016

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DALL'ART. 24 DEL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA PER RITARDATA PRESENTAZIONE ISTANZA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA'.

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventuno** del mese di **aprile**, alle ore **16,30**, in Reggio Calabria, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.

Presiede l' Avv. **Giuseppe Falcomatà** nella sua qualità di Sindaco.

N. 2301 Reg

Il sottoscritto messo comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il **27.04.2016** e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li **27.04.2016**

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione del messo comunale, certifica che la deliberazione di cui sopra è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il **27.04.2016** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal **27.04.2016** al **12.05.2016**, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Reggio Calabria, li **27.04.2016**

Il Segretario Generale

La presente deliberazione, in pubblicazione dal **27.04.2016**, è divenuta esecutiva per effetto dell'art.134 Comma 4° del T.U. 18/08/2000, n.267, essendo stata dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile.

Reggio Calabria, li **27.04.2016**

Il Segretario Generale

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
FALCOMATA' GIUSEPPE - SINDACO	SI	
ANGHELONE SAVERIO - VICE SINDACO	SI	
NERI ARMANDO	SI	
NETO MATTIA FORTUNATA	SI	
ZIMBALATTI ANTONINO	SI	
NARDI ROSANNA MARIA PATRIZIA	SI	
MARINO GIUSEPPE	SI	
MARCIANO' ANGELA		SI
QUATTRONE AGATA	SI	
MURACA GIOVANNI	SI	

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa **Giovanna Antonia Acquaviva**, incaricato della redazione del verbale.

Constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, il presidente dichiara aperta la seduta stessa ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Premesso che:

- L'art. 24 comma 3 e l'art. 25 comma 1 del DPR 380/2001 prescrivono rispettivamente che *Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro* e che *“Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità è [...]”*.
- Al fine di evitare disparità di trattamento, ridurre ogni margine di discrezionalità e garantire criteri di equità sostanziale occorre fissare criteri per la quantificazione di tali sanzioni amministrative, in quanto, nella norma, ne risultano indicati, esclusivamente, il limite minimo ed il limite massimo.

Dato atto che:

- Dall'esperienza maturata negli ultimi anni si è potuto constatare che, generalmente, tali istanze risultavano presentate con ritardi variabili rispetto ai termini fissati dalla norma.
- Si ritiene opportuno, pertanto, procedere a graduare nei limiti del minimo ammesso (77,00 Euro) e del massimo consentito (464,00 Euro), la sanzione pecuniaria dovuta, in funzione del ritardo con cui il soggetto legittimato presenta l'istanza di agibilità, prevedendo per i primi 30 giorni di ritardo la sanzione minima e per scaglioni di 30 giorni successivi un aumento progressivo per un importo pari all'importo di 77,00 Euro, fino ad arrivare ad un ritardo di 150 giorni, limite oltre il quale si ritiene di poter applicare la sanzione in misura massima.
- Il prospetto di calcolo è quello di seguito specificato:
 - € 77,00 nel caso in cui l'istanza sia presentata oltre i 16 giorni e non oltre i 30 giorni dallo scadere del termine di cui al citato art. 25 comma 1 del D.P.R. 380/01;
 - € 154,00 nel caso in cui l'istanza sia presentata oltre i 30 giorni e non oltre i 60 giorni dallo scadere del termine di cui al citato art. 25 comma 1 del D.P.R. 380/01;
 - € 231,00 nel caso in cui l'istanza sia presentata oltre i 60 giorni e non oltre i 90 giorni dallo scadere del termine di cui al citato art. 25 comma 1 del D.P.R. 380/01;
 - € 308,00 nel caso in cui l'istanza sia presentata oltre i 90 giorni e non oltre i 120 giorni dallo scadere del termine di cui al citato art. 25 comma 1 del D.P.R. 380/01;
 - €385,00 nel caso in cui l'istanza sia presentata oltre i 120 giorni e non oltre i 150 giorni dallo scadere del termine di cui al citato art. 25 comma 1 del D.P.R. 380/01;
 - € 464,00 nel caso in cui l'istanza sia presentata oltre i 150 giorni dallo scadere del termine di cui al citato art. 25 comma 1 del D.P.R. 380/01.

Considerato che:

- per la completezza documentale, necessaria alla conclusione del procedimento di rilascio del certificato di agibilità, occorre altresì la quietanza di pagamento della sopraccitata sanzione pecuniaria sopradescritta, pertanto in mancanza della stessa il procedimento può essere interrotto dal responsabile di procedimento ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.P.R. 380/01.
- La sanzione amministrativa come sopra articolata si applicherà in caso di ritardata presentazione delle istanze di certificato di agibilità a far data dall'esecutività del presente atto. Tutto ciò premesso,

Visti:

- l'art. 48 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 37 commi 1 e 4 del D.P.R. n. 380/2001;

Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare i criteri per la quantificazione della sanzione amministrativa come specificati in narrativa con riferimento agli artt. 24 comma 3 e 25 comma 1 del DPR 380/01.
- 2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

e con successiva e separata votazione unanime attesa l'urgenza,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267